



Il Prefetto della Provincia di

TORINO

Prot. n. 105736/Auto/Area III

PREMESSO che con decreti prefettizi pari numero in data 4 novembre 2002, 27 ottobre 2005, 28 novembre 2006, 8 maggio 2007, 23 maggio 2007 e 18 settembre 2009 sono stati individuati, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121, i tratti stradali, con l'eccezione dei tratti interessanti i centri abitati, ove è possibile utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 (eccesso di velocità) e 148 (mancato rispetto delle norme in materia di sorpasso) del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata dell'illecito al trasgressore;

VISTA la nota n. 7040/2010 in data 1.3.2010 con la quale il Corpo di Polizia Municipale di Chieri ha richiesto l'inserimento della Strada Comunale di Fontaneto (fuori dal centro abitato) tra le strade ove sia possibile effettuare gli accertamenti per la misurazione della velocità senza la presenza di personale di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 e n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 datate 3.10.2002 e n. 300/A/1/41198/101/3/3/9 dell'8.4.2003 con le quali sono state impartite le istruzioni per l'attuazione della predetta norma;

ATTESO che il Comune di Rivalta di Torino, con nota n. 19234/20 del 30.9.2009, ha evidenziato che sul provvedimento prefettizio pari numero in data 18.9.2009 è stato erroneamente indicato il raccordo tra S.P. 174 e S.P. 176 anziché S.P. 174 e S.P. 175;

VISTE le risultanze della ricognizione effettuata dalla Sezione Polizia Stradale di Torino sulla base delle indicazioni pervenute dai Comuni interessati;

CONSIDERATO, pertanto, di dover rettificare ed integrare i provvedimenti prefettizi già emanati individuando le strade o tratti di esse con l'indicazione delle relative progressive chilometriche;

RITENUTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 4 comma 2° della Legge 168/2002 (tasso di incidentalità, condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico) relativamente ai tratti stradali di che trattasi;

VISTO il D.L. 10.4.1992, n. 284 e successive modifiche ed integrazioni;

RETTIFICA

Il decreto prefettizio pari numero in data 18 settembre 2009 limitatamente al seguente tratto stradale:

Comune di Rivalta di Torino

Nuove bretelle di congiungimento tra S.P. 6 e S.P. 174, S.P. 174 e S.P. 175, S.P. 143 e S.P. 174.

DECRETA

Gli Organi di Polizia Stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del Codice della Strada possono impiegare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dagli artt. 142 e 148 del Codice della Strada sul seguente tratto stradale:

Comune di Chieri

Strada Comunale di Fontaneto, dal Km. 1,125 al Km. 4,645.

Gli Enti proprietari delle strade, in applicazione della Legge 675/1996 recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dovranno portare a conoscenza degli utenti della strada (con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile) la presenza e l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo per lo scopo di cui trattasi.

Il presente decreto rettifica ed integra i precedenti provvedimenti prefettizi in premessa specificati.

Torino, 28 aprile 2010.

IL PREFETTO
(Padoin)

CV/et